

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 26.

Istituzione del Sistema regionale veneto dei musei etnografici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sistema regionale dei musei etnografici.

1. E' istituito il Sistema regionale veneto dei musei etnografici. Del Sistema fanno parte i musei etnografici del Veneto così come definiti, ai sensi dell'articolo 2 ed istituiti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.

Art. 2

Classificazione dei musei etnografici.

1. La Giunta regionale definisce i requisiti che i musei devono possedere per poter essere classificati musei etnografici e ne cura la tenuta dell'elenco.

Art. 3

Iniziative.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative volte alla catalogazione, sistemazione e divulgazione dei musei etnografici del Veneto ai fini della conoscenza e valorizzazione delle culture locali.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti normali", partita n. 4, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 70094 "Spese per il Sistema regionale veneto dei musei etnografici" con stanziamento di lire 50 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 70094 verrà determinato ai sensi dell'arti-

colo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1995

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 18 aprile 1995, n. 26

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 maggio 1994, dove ha acquisito il n. 433 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Pierantonio Belcaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6^a commissione consiliare in data 12 maggio 1994;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 marzo 1995, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Pierantonio Belcaro, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 marzo 1995, n. 2915;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1995;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 aprile 1995, prot. n. 2030/21205/11, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.